



COMUNE DI ASSORO

Provincia di Enna

C.F. 00052420866 – Via Crisa, 280 - Tel. 0935.610011 – Fax 0935.610030

SETTORE III “ Gestione del Territorio”

REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI AI DIPENDENTI PER LE PRESTAZIONI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI (FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L’INNOVAZIONE)

(art. 92, art. 93, commi 7-bis, 7-ter, del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 ss.mm. ed ii. e D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 ss. mm. ed ii., recepiti con L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 e D.P. n. 13 del 31 gennaio 2012 e ss. mm. ed ii.) .

Allegato alla Deliberazione di Giunta Municipale n. _____ del _____

I N D I C E

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 - Competenze per il conferimento degli incarichi
- Art. 3 - Criteri di individuazione e nomina dei dipendenti
- Art. 4 - Funzioni congiunte
- Art. 5 - Fondo per la progettazione e l'innovazione
- Art. 6 - Modalità di costituzione del fondo
- Art. 7 - Cumulo di incarichi
- Art. 8 - Gruppi di progettazione
- Art. 9 - Coperture assicurative
- Art. 10 - Impegni di spesa e liquidazione
- Art. 11 - Corresponsione incentivi
- Art. 12 - Penali per ritardata consegna degli elaborati
- Art. 13 - Norma transitoria
- Art. 14 - Entrata in vigore

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento ai dipendenti dell'Ente che siano a tempo determinato o indeterminato o di altri enti pubblici comunque utilizzati dall'Ente sulla base di apposite intese o convenzioni secondo le disposizioni vigenti, di incarichi relativi a prestazioni in materia di opere o lavori pubblici, nonché la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., da qui in poi denominato "Codice".
2. Esso si applica per le opere o i lavori pubblici, con qualunque fonte di finanziamento di competenza del Comune di Assoro.

ART. 2

Competenze per il conferimento degli incarichi

1. La competenza al conferimento degli incarichi per le prestazioni di cui all'art. 90, comma 1 lett.a) del Codice è del Responsabile del Settore di competenza nel procedimento di realizzazione dell'opera o del lavoro pubblico.

Questi potrà assumere personalmente la funzione di Responsabile del Procedimento oppure affidarla a un dipendente del suo settore in possesso di idoneo titolo di studio.

2. In casi di particolare rilevanza quantitativa dei procedimenti da avviare o di speciale complessità tecnica ed economica di uno o più procedimenti, il Legale Rappresentante può, con proprio provvedimento:

- assegnare la competenza dei procedimenti interessati ad un settore diverso da quello cui normalmente è attribuita;
- incaricare, ove richiesto dal settore che ha ricevuto l'assegnazione, dipendenti di altri settori o di uffici pubblici comunque utilizzati dall'Ente per effettuare prestazioni tecniche connesse ai procedimenti assegnati, sentiti i Responsabili dei relativi settori di appartenenza;

ART. 3

Criteri di individuazione e nomina dei dipendenti

1. Il Responsabile del Settore competente, oppure il Legale Rappresentante, nei casi di cui al comma 2, dell'articolo precedente:

- individua e nomina i dipendenti, di categoria C e D, di adeguata competenza ed esperienza, per le attività di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del Procedimento;
- individua e nomina i dipendenti, di categoria C e D, di adeguata competenza ed esperienza, per le attività di verifica;
- individua e nomina i progettisti, per i diversi livelli di progettazione, che devono essere dipendenti appartenenti alle categorie D o C e di profilo professionale tecnico, oltre che in possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 4 del Codice, tenendo conto del grado di complessità tecnico amministrativa dell'opera o intervento;
- individua e nomina, nei casi in cui sia necessario, i dipendenti appartenenti alle categorie D o C e di profilo professionale tecnico per le attività di supporto alla progettazione quali, ad esempio, i rilevamenti topografici e/o la redazione di computi e stime e/o e la consulenza geologica;
- individua e nomina, nei casi previsti dalle norme vigenti, il coordinatore della sicurezza di cantiere in fase di progettazione, secondo l'indicazione del responsabile del procedimento, individuando un dipendente in possesso dei requisiti richiesti dal D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i.;
- individua e nomina il Direttore dei lavori ed, eventualmente, gli altri componenti dell'Ufficio di Direzione lavori, scegliendoli tra i dipendenti di categoria D e C, nei limiti previsti

dall'ordinamento professionale, con riferimento alle competenze professionali, con profilo professionale tecnico per quanto riguarda il Direttore lavori, tra i dipendenti di categoria D o C con profilo professionale tecnico per quanto riguarda i Direttori operativi e tra i dipendenti di categoria C o B col profilo professionale tecnico per quanto riguarda gli ispettori di cantiere;

- individua e nomina, nei casi previsti dalle norme vigenti, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, secondo l'indicazione del direttore dei lavori ove non sia lo stesso a svolgere la relativa funzione, individuando un dipendente già incaricato di svolgere la funzione di direttore operativo ed in possesso dei requisiti richiesti dal D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i.;

- individua e nomina il collaudatore o i componenti della relativa commissione, scegliendo i dipendenti dell'Ente con la necessaria anzianità di servizio o, quando questi risultano particolarmente oberati nei procedimenti dell'Ente, a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni sempre nel rispetto dei principi di equità, rotazione e trasparenza.

2. Il Responsabile del Settore competente alle attività progettuali di Direzione lavori e di Collaudo delle opere pubbliche al quale siano precluse le funzioni di Responsabile del Procedimento, può svolgere personalmente tutte le attività tecniche di competenza del Settore stesso.

ART. 4

Funzioni congiunte

1. Nel caso di interventi di importo minore o uguale ad € 500.000, il responsabile del procedimento potrà anche essere nominato progettista e/o direttore dei lavori.

In tale caso l'incentivo da corrispondere al responsabile del procedimento comprenderà, in aggiunta, anche le aliquote per le altre prestazioni svolte.

ART. 5

Fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Il 2% del valore del progetto, correlato all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare, è destinato per alimentare il fondo per la progettazione e l'innovazione di cui al comma 7-bis dell'art.93 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii.

2. Il predetto fondo, conformemente a quanto previsto dal comma 7-ter dell'art. 93 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm ed ii., per l'80% è destinato al pagamento degli incentivi per i dipendenti incaricati, e per il restante 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione di banche dati nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza per i servizi ai cittadini e destinati esclusivamente a potenziare la funzionalità dell'area tecnica dell'ente.

3. L' incentivo non è spettante al personale con qualifica dirigenziale.

4. L'importo complessivo degli incentivi comprende anche gli oneri previdenziali ed assistenziali ed è fissato nella misura dell'1,6% dell'importo dei lavori a base di appalto (80% del 2%).

5. L'importo complessivo per incentivi di cui al primo comma è così suddiviso:

5.a) Funzione di Responsabile del procedimento: 25%, di cui il 40% da ripartire, ove siano stati nominati, tra i dipendenti per il supporto tecnico amministrativo al responsabile del procedimento, limitatamente alle attività svolte dal responsabile del procedimento e per le quali si avvale del supporto;

5.b) Progettazione preliminare: 5% di cui, ove siano stati individuati i relativi dipendenti, 1/9 da ripartire tra i dipendenti del supporto per i rilievi topografici, 1/9 da ripartire tra i dipendenti del supporto per i computi e le stime ed 2/9 da ripartire tra i dipendenti del supporto per la consulenza

geologica e/o per la redazione di studio di valutazione di impatto ambientale - valutazione di incidenza o relazioni tecniche specialistiche;

5.c) Progettazione definitiva: 15% di cui, ove siano stati individuati i relativi dipendenti, 1/9 da ripartire tra i dipendenti del supporto per i rilievi topografici, 1/9 da ripartire tra i dipendenti del supporto per i computi e le stime ed 2/9 da ripartire tra i dipendenti del supporto per la consulenza geologica e/o per la redazione di studio di valutazione di impatto ambientale - valutazione di incidenza o relazioni tecniche specialistiche;

5.d) Progettazione esecutiva: 15% di cui, ove siano stati individuati i relativi dipendenti, 1/9 da ripartire tra i dipendenti del supporto per i rilievi topografici, 1/9 da ripartire tra i dipendenti del supporto per i computi e le stime ed 2/9 da ripartire tra i dipendenti del supporto per la consulenza geologica e/o per la redazione di studio di valutazione di impatto ambientale - valutazione di incidenza o relazioni tecniche specialistiche;

5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: 3% ;

5.f) Direzione dei lavori: 20%;

5.g) Funzioni di direttore operativo, di ispettore di cantiere e di geologo (ove nominati): 7% da suddividere tra tutti i direttori operativi, ispettori di cantiere ed eventuali geologi se nominati facenti parte dell'ufficio di direzione lavori;

5.h) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: 5%;

5.i) Collaudatore statico, tecnico-amministrativo, redattore del certificato di regolare esecuzione o componente di commissione di collaudo: 5% (nel caso di commissioni l'aliquota va suddivisa tra tutti i dipendenti componenti della commissione);

6. Gli incentivi spettanti alle varie figure professionali sono liquidati anche in misure parziali, secondo l'avanzamento del procedimento e, precisamente, al completamento delle seguenti fasi:

6.a) responsabile del procedimento ed eventuale supporto tecnico-amministrativo; il complessivo importo del 25% è così corrisposto:

a- Studio di fattibilità 5%;

b- Redazione documento preliminare alla progettazione 5%;

c- Verifica, approvazione tecnica e validazione (ove il progetto è posto a base di gara) del progetto preliminare 10%;

d- Verifica, approvazione tecnica e validazione (ove il progetto è posto a base di gara) del progetto definitivo..... 15%;

e- Verifica, approvazione tecnica e validazione del progetto esecutivo 25%;

f- Supervisione alla direzione lavori ed alla sicurezza 35%;

g- Fase di collaudo fino all'emissione del relativo certificato 5%.

7. Le superiori attività di verifica, approvazione tecnica e validazione di cui ai punti 6.a): c-d-e, per i diversi livelli della progettazione, hanno le seguenti aliquote percentuali (ulteriore suddivisione di quelle spettanti al Responsabile del procedimento e comprese nell'incentivo complessivo massimo del 25%):

7.1. Verifica 35,00%dell'incentivo di cui ai punti 6.a): c-d-e-

7.2. Approvazione tecnica 45,00%dell'incentivo di cui ai punti 6.a): c-d-e-

7.3 Validazione 20,00%..... dell'incentivo di cui ai punti 6.a): c-d-e-

8. Quando nei casi previsti dalle norme l'attività di verifica venga svolta da soggetto diverso dal responsabile del procedimento, l'aliquota prevista per tale prestazione è da attribuire al dipendente chiamato a svolgerla e, non competendo al Responsabile del Procedimento, verrà decurtata dall'incentivo complessivo massimo del 25%.

9.a) Progettazione preliminare: 100% alla relativa validazione da parte del responsabile del procedimento;

9.b) Progettazione definitiva: 100% alla relativa validazione o approvazione del responsabile del procedimento;

9.c) Progettazione esecutiva: 100% alla relativa validazione o approvazione da parte del responsabile del procedimento;

- 9.d)** Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: 100% alla validazione o approvazione del progetto esecutivo da parte del responsabile del procedimento;
- 9.e)** Direzione lavori: il 90% della misura corrispondente all'avanzamento dei lavori risultante dai singoli Stati di Avanzamento ed il restante saldo del 10% all'atto di approvazione del collaudo provvisorio;
- 9.f)** Funzione di direttore operativo o di ispettore di cantiere: come per la direzione lavori;
- 9.g)** Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: il 90% della misura corrispondente all'avanzamento dei lavori risultante dai singoli Stati di Avanzamento ed il restante saldo del 10% all'atto di approvazione del collaudo provvisorio;
- 9.h)** Collaudatore o componente di commissione di collaudo: 100% all'approvazione del collaudo provvisorio.

Art. 6

Modalità di costituzione del fondo

1. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dall'apposito capitolo di spesa del bilancio annuale costituito sulla base della segnalazione del Responsabile del Settore competente in relazione alle previsioni progettuali. A tal fine il Responsabile del Settore entro la data di presentazione del bilancio di previsione comunica l'importo presuntivo. Il predetto importo potrà essere soggetto ad ulteriori variazioni per incrementi o diminuzioni sulla base dell'attività progettuale afferente i lavori pubblici programmati e svolti dall'Ente.
2. I provvedimenti di costituzione del fondo dovranno essere comunicati al Responsabile del Settore I "Affari generali" per il necessario coordinamento con gli atti relativi al salario accessorio dei dipendenti.
3. La previsione di spesa della parte destinata al fondo per l'innovazione è anch'essa determinata presuntivamente dal Responsabile del Settore competente ed è destinata all'innovazione delle attrezzature lavorative, tecnologiche ed informatiche.

ART. 7

Cumulo di incarichi

1. Il dipendente, sempre che possieda i necessari requisiti, può essere incaricato di svolgere più di una delle prestazioni elencate all'articolo precedente, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge e, comunque, fino ad un massimo di dieci incarichi, nel rispetto dei principi di equità, proporzionalità e rotazione.
2. Nell'attribuzione degli incarichi di cui al comma precedente dovrà sempre tenersi in considerazione il carico di lavoro che è chiamato a svolgere il dipendente per non creare situazioni che possano determinare eccessivo carico di lavoro che pregiudica o rallenta l'attività dell'Ente.

ART. 8

Gruppi di progettazione

1. Per le prestazioni di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, potranno essere nominati più dipendenti, ciascuno dei quali avrà diritto alla frazione della relativa aliquota calcolata dividendo l'aliquota stessa per il numero di dipendenti incaricati.
2. Ad uno dei dipendenti verrà assegnato il compito del coordinamento per interfacciarsi con il Responsabile del Settore appositamente individuato nel provvedimento dirigenziale di nomina.

ART. 9

Coperture assicurative

- 1.** Per le prestazioni di responsabile del procedimento, verificatore, progettista definitivo, progettista esecutivo, coordinatore della sicurezza, componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, deve essere stipulata una polizza assicurativa, a totale carico dell'Ente, a copertura dei rischi di natura professionale per la responsabilità civile che dovesse derivarne.
- 2.** Gli oneri per il pagamento dei relativi premi assicurativi devono essere previsti tra le somme a disposizione dei singoli progetti da finanziare, in misura percentuale variabile, da determinarsi annualmente in base all'incidenza della spesa per tali premi sul totale degli interventi del relativo "elenco annuale" dei lavori approvato.
- 3.** Per la progettazione esecutiva e per la direzione dei lavori, in particolare, la polizza deve avere:
 - decorrenza dall'incarico;
 - svincolo al collaudo provvisorio;
 - massimale garantito pari al 10% dell'importo dei lavori progettati o diretti nel caso di importo dei lavori inferiore alla soglia comunitaria, pari alla percentuale determinata per interpolazione lineare tra il 10% ed il 20% per importi maggiori della soglia comunitaria e minori o uguali ad € 12.500.000, pari ad € 2.500.000 per importi di lavori maggiori di € 12.500.000.
- 4.** Per la verifica la polizza deve avere:
 - decorrenza dall'incarico e durata fino alla data del rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - massimale garantito non inferiore al 5% del valore dell'opera con il limite di € 500.000 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'art. 28, comma 1, lett.c) del Codice;
 - non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con il limite di € 1.500.000 nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia;
 - per opere di particolare complessità deve essere richiesto un massimale superiore ad € 1.500.000 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di € 2.500.000.
- 5.** Nel caso in cui il dipendente incaricato dell'attività di verifica sia già coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di durata fino al collaudo.
- 6.** Le polizze devono essere stipulate, a cura del settore competente in materia di acquisizione di beni e servizi, con Società del Ramo Assicurazioni, riconosciuta come tale dall'ISVAP, con la quale l'Ente stipulerà apposito contratto.

ART. 10

Impegni di spesa e liquidazione

- 1.** Gli impegni di spesa per gli incentivi, così come le relative liquidazioni, sono effettuati dal Responsabile del Settore cui è ricondotta la competenza del procedimento di realizzazione dell'opera.
- 2.** Le liquidazioni sono effettuate sulla base di apposite notule redatte e sottoscritte dal dipendente interessato riportanti l'attestazione di conferma di avvenuta prestazione da parte del responsabile del procedimento e viste dal Responsabile del Settore.
- 3.** Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 11

Corresponsione incentivi

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Di ciò viene dato atto nella Determinazione di liquidazione degli incentivi previa acquisizione di Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal dipendente soggetta a verifica d'ufficio.
2. In ragione della omnicomprensività del relativo trattamento economico al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte le somme previste dall'art. 93 del D. Lgs. 163/2006 per lavori e opere pubbliche, anche per le opere in corso di realizzazione e, comunque, per le quali non è stata liquidata la quota spettante al personale con qualifica dirigenziale alla data di entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. I dipendenti partecipanti alle attività di progettazione, durante il periodo di esecuzione dei progetti attestato dagli atti di incarico, non potranno usufruire di lavoro straordinario e di nessun altro fondo incentivante al di fuori del premio di risultato e delle altre indennità previste diverse dal lavoro straordinario.
4. Ai dipendenti cui sono conferiti gli incarichi previsti dalla norma - RUP, progettista, direttore dei lavori, etc. – in caso di lavori qualificabili, ai sensi del Codice dei Contratti e del Regolamento di attuazione, come lavori di manutenzione (a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del relativo procedimento di un'attività di progettazione) non è attribuito alcun incentivo di cui al fondo per la progettazione e l'innovazione.

ART. 12

Penali per ritardata consegna degli elaborati

1. Qualora il progetto, per motivi non dipendenti da oggettive condizioni sfavorevoli o per cause ed impedimenti di forza maggiore, non venisse consegnato entro i termini indicati nel Documento Preliminare all'avvio della progettazione, verrà applicata una penale computata nell'1,0% (unopercento) del compenso per ogni mese (o frazione superiore ai quindici giorni) di ritardo, fino alla concorrenza massima del 10% (diecipercento), dopo di che l'Ente potrà procedere alla revoca dell'affidamento, facendo salvo, l'accertamento di eventuali maggiori oneri economici che sopporterà l'Ente, conseguenti a variazioni di prezzi, da porre a carico del dipendente che ha determinato il ritardo.
2. La penale verrà applicata al compenso della singola prestazione eseguita in ritardo e fa salvo anche l'accertamento di eventuali danni causati all'Ente.
3. I termini di espletamento dell'incarico dovranno essere indicati dal Responsabile del Procedimento nel documento preliminare all'avvio della progettazione conformemente alle indicazioni del Responsabile del Settore.
3. I termini di sospensione dell'incarico per cause di forza maggiore indicati al comma 1 non sono computati nel tempo utile per l'espletamento dello stesso.

ART. 13
Norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti od alla parte di essi per i quali, alla data di entrata in vigore della Legge n. 114/2014, non siano state effettuate le nomine o le individuazioni di cui all'art.3.
2. Esso si applica, altresì, limitatamente alla parte riguardante i tempi di liquidazione degli incentivi di cui all'art. 5 ed alle polizze di garanzia di cui all'art. 9, anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.
3. Il presente Regolamento , in osservanza al principio di irretroattività della norma di cui all'art. 11 delle preleggi del Codice Civile, non si applica alle nomine già effettuate.
4. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti dai privati a dipendenti pubblici appositamente autorizzati ai sensi di legge ed alle prestazioni dei dipendenti svolte per conto dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 14
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.